

**IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA**

**nelle funzioni di TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:

Dott.ssa R. Castrogiovanni……….Presidente

Dott.ssa E. Seminara………..Mag. di sorveglianza

Dott.ssa M. Laudani …………Comp. Priv.

Dott. A. Arculeo ……...……Comp. Priv.

in esito all’udienza dell’11 novembre 2021 ove è intervenuto il Sostituto Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale Dott.ssa S. Barbagallo, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Vista l’istanza avanzata da **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*,** e allo stato detenuto presso la casa di reclusione di Augusta, istanza con oggetto l’applicazione - con riferimento alla pena di cui al provvedimento n. SIEP ………… emesso dalla Procura in sede (fine pena determinato al 22/09/2024) – di una misura penale di comunità, in alternativa al carcere, visti gli artt. 47 ss. legge 354/75 e 1 ss. d.lvo 121/2018 con riferimento ai soggetti infraventicinquenni che abbiano commesso reati nella minore età, come l’istante;

rappresentato che l’originaria richiesta veniva integrata ed estesa all’udienza odierna, da parte del difensore, all’esame della meritevolezza della concessione di diversa misura penale di comunità, quale la detenzione domiciliare, nell’eventualità in cui non venga concesso l’affidamento in prova al Servizio Sociale, richiesto in via principale;

 Visti i documenti agli atti, tra cui le relazioni di vari istituti penitenziari per minori e per adulti nei quali il **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*,** ha dimorato da 26/09/2016 ad oggi; visti i numerosi rapporti disciplinari allegati; visto il certificato dei carichi pendenti da cui risultano delitti di resistenza a pubblici ufficiali, lesioni e altro, commessi in data 05/09/2018 (ossia successivamente ai delitti a monte della pena della cui esecuzione oggi si discute);

Sentito all’udienza odierna l’istante, identificato dal Sostituto Commissario dr. Scatà, presente al suo fianco presso la casa di reclusione di Augusta, collegata in videoconferenza con questo Tribunale (e in particolare con l’aula in cui fisicamente erano presenti il Collegio, il Pubblico Ministero e il difensore) a mezzo della piattaforma telematica Microsoft TEAMS, utilizzata secondo le linee guida per l’emergenza sanitaria, con il consenso del difensore.;

viste le conclusioni della Procura e del difensore;

Osserva quanto segue.

L’istanza è anzitutto carente dell’indicazione di un progetto individualizzato volto alla rieducazione o risocializzazione del condannato, limitandosi il difensore a precisare che il condannato ha una relazione sentimentale con **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***, in attesa del secondo figlio.

Un sufficiente progetto – indispensabile ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del d.lvo 02/10/2018 n. 121 per “*tutte le misure penali di comunità devono prevedere un programma di intervento educativo*” ossia anche per la misura della detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata – non è stato predisposto dall’USSM, che nella relazione del 05/11/2021 dà atto della necessità di un supporto psicologico a beneficio del Musumeci, ma non indica alcuna risorsa lavorativa, né attività riparative o socialmente utili (assolutamente necessarie per la rieducazione del condannato infraventicinquenne autore di delitti nella minore età, in base alla normativa citata).

Si evidenzia che la condanna definitiva, a monte della pena della cui esecuzione oggi si discute, è stata inflitta al **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*,** per il delitto di tentato omicidio, con uso di pistola provento di furto, ed esplosione volontaria di numerosi colpi ai danni della vittima, presa di mira per futili motivi.

Rispetto a tale operato, intensamente deviante, la rivisitazione critica del **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*,**  non risulta a tutt’oggi sufficiente, portando questo Tribunale a ritenere allo stato ancora conflittuale il rapporto del giovane con la legalità, e ancora sussistente il pericolo di ricaduta in altri reati contro la persona.

Si rappresenta infatti che il Musumeci ha partecipato attivamente, in certi casi con ruolo di promotore, a sommosse e disordini presso i vari istituti penitenziari in cui è stato ristretto, spostandosi con vari trasferimenti per motivi di sicurezza, ed è stato rinviato a giudizio per i fatti del 05 settembre 2018 (due anni dopo il tentato omicidio presupposto della condanna oggi in esecuzione) con la contestazione di essersi reso autore di resistenza a pubblici ufficiali presso l’istituto penitenziario, con violenze e minacce foriere di lesioni per le persone offese.

Si evidenzia la brevità del tempo trascorso dall’ultimo comportamento caratterizzato da prevaricazione e rilevante penalmente e disciplinarmente: l’accertamento di “intimidazioni dirette ad altri detenuti” presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 03/08/2020, foriere della sanzione dell’esclusione dalle attività comuni per giorni sei.

Si sottolinea inoltre la quantità delle sanzioni riportate per fatti analoghi, sempre caratterizzati da prevaricazione o rifiuto delle regole.

Tra le altre si riporta la sanzione di giorni 15 di esclusione dalle attività in comune irrogata l’11/10/2019 “per intimidazione e sopraffazione dei compagni” della casa di reclusione Ucciardone, ove anche successivamente gli venivano comminate sanzioni di gg 7 di isolamento per condotte tenute rispettivamente il 14/11/2019 e il 29/11/2019: “atteggiamenti offensivi, inosservanza degli ordini e promozione di disordini e sommosse” e “minacce a Pubblici Ufficiali”.

Con riferimento al periodo precedente, si rappresenta che agli atti sono stati raccolti altri sette rapporti disciplinari (sei redatti presso l’IPM di Catania e uno presso l’IPM di Caltanissetta il 28/01/2019 nel periodo di un solo mese di transito), sempre collegati ad atteggiamenti di prevaricazione e a promozione di disordini in cui il **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*,** si poneva come leader negativo, per comportamenti reiteratamente tenuti presso Istituti Penitenziari Minorili.

Si rappresenta l’assenza di ulteriori rapporti disciplinari presso la casa di reclusione di Augusta dal settembre 2020 ad oggi, elemento già considerato per motivare la concessione del beneficio dei permessi premio per motivi affettivi.

Si reputa tuttavia che tale dato oggettivo non è ancora di per sé sufficiente a ritenere consolidato il mutamento della scala di valori del **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*,**,, in vista del suo effettivo e interiorizzato orientamento al rispetto di valori socialmente condivisibili. In altri termini, allo stato non è formulabile una prognosi positiva sull’idoneità di una misura alternativa al carcere, da articolarsi con il futuro aggancio ad attività lavorative e formative e riparative (al momento non presenti concretamente nel caso di specie), onde evitare il rischio di recidiva, ossia integrare il requisito di idoneità delle misure alternative al carcere, previsto dalla legge generale 354/75 .

Si provvede pertanto come segue, in conformità con il parere conclusivo negativo espresso dalla Procura.

**PQM**

Visti gli artt. 2 ss. decreto legislativo 02/10/18 n.121,

**RIGETTA l’istanza di concessione delle misure penali di comunità dell’affidamento in prova al Servizio Sociale, oppure, in subordine, di detenzione domiciliare, avanzata da \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*, con riferimento alla pena di cui al provvedimento n. SIEP ….. emesso dalla Procura in sede.**

**Manda** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 11 novembre 2021

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA IL PRESIDENTE